



**Studio Legale**

**Avv Francesco Maria Martino**

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV (CE)  
fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: [studiolegale.martino@legalmail.it](mailto:studiolegale.martino@legalmail.it) ; mail:  
[studiolegaleavvmartino@gmail.com](mailto:studiolegaleavvmartino@gmail.com) CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA:  
06239801217

**TRIBUNALE DI LA SPEZIA**

**RICORSO EX ART 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART 151 C.P.C.**

PER: il Sig. **GIONTI Tommaso**, nato a Marcianise (CE) il  
12/05/1988, CF: GNTTMS88E12E932Q, rapp.to e difeso, giusta  
procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al  
presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c., dall' avv Francesco Maria  
Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), il quale dichiara di voler  
ricevere le comunicazioni di cancelleria al **fax numero:**  
**0815113109** **e/o** **indirizzo** **pec:**  
[studiolegale.martino@legalmail.it](mailto:studiolegale.martino@legalmail.it), elettivamente domiciliato presso  
il Suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro  
n. 110.

RICORRENTE

CONTRO: **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c.f. 80185250588,  
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)  
[urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* in Roma, Via dei



Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato,  
**ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** e presso l'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Genova,  
**[ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)**.

RESISTENTE

CONTRO: **Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, C.F.  
(P.IVA: 80152500106), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege*  
dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in  
Viale Brigade Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica  
certificata **[ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)**

RESISTENTE

CONTRO: **Ambito Territoriale di La Spezia**, Ufficio IV (P.IVA:  
80009130115), in persona l.r.p.t. rapp.to e difeso *ex lege* dall'  
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale  
Brigate Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica  
certificata **[ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)**;

RESISTENTE

CONTRO: **Istituto Comprensivo di Bolano - ISA 20 N.**, CF:  
90016620115, in persona l.r.p.t., con sede in Ceparano, Bolano  
(SP), Via Castagni n. 10, rapp.to e difeso *ex lege* dall' Avvocatura  
Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Viale Brigade  
Partigiane n. 2, Genova, indirizzo di posta elettronica certificata  
**[ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)**;

RESISTENTE

NOCHE': eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti  
nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Liguria, AT



di La Spezia, valide per gli anni 2018/2021, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

CONTROINTERESSATI

\*\*\*

**OGGETTO: accertamento e declaratoria, con conseguente obbligo di riconoscimento a carico dell'Amministrazione resistente, del diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per la presenza di validi titoli di accesso a tutti i profili e riconoscimento del punteggio per il servizio prestato nella scuola paritaria. Disapplicazione del decreto di esclusione dalle graduatorie.**

\*\*\*

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI

**1)** Il Sig. GIONTI Tommaso, odierno ricorrente, ai sensi del D.M. n. 717/2014 presentava per la prima volta presso l'Istituto Comprensivo 8 di La Spezia (scuola capofila) la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2014/2017, **(doc. 1 e 2)**;

**2)** nella domanda, Sezione C, il ricorrente dichiarava come titolo di accesso al profilo di assistente amministrativo e al profilo di assistente tecnico il diploma quinquennale di Perito Industriale



**(doc. 3)**, specializzazione elettronica e telecomunicazioni, rilasciato dall'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" di Marcianise (CE) nell'anno scolastico 2006/2007 con votazione 65/100, mentre come titolo di accesso al profilo di cuoco e di collaboratore scolastico il diploma di qualifica professionale di Operatore dei Servizi per la Ristorazione Settore Cucina **(doc. 4)**, rilasciato dall'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli nell'anno scolastico 2012/2013 con votazione 100/100;

**3)** nella sezione D1 della domanda, lo stesso dichiarava, come ulteriore titolo di studio diverso da quello di accesso ai profili professionali, il diploma di qualifica professionale settore cucina, sala e vendita, rilasciato dall'Istituto Paritario "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) nell'anno scolastico 2015/2016 con votazione 65/100 **(doc. 5)**; nella stessa sezione D dichiarava il possesso dell'attestato di qualifica professionale di operatore socio assistenziale rilasciato dalla Regione Campania **(doc. 6)** e il possesso della certificazione informatica Eipass **(doc. 7)**;

**4)** nella stessa domanda il ricorrente dichiarava, tra l'altro, di aver prestato servizio nella qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato presso la scuola paritaria "Istituto Francesco De Sanctis" di Nola (NA) nei seguenti periodi: anno scolastico 2005/2006, dal 01/09/2005 al 31/08/2006; anno scolastico 2006/2007, dal 01/09/2006 al 31/08/2007; anno scolastico 2007/2008, dal 01/09/2007 al 31/08/2008; anno scolastico 2008/2009, dal 01/09/2008 al 31/08/2009 (cfr. certificato di servizio, **doc. 8**);



**5)** sulla base dei titoli dichiarati veniva attribuito all' esponente il seguente punteggio: profilo assistente amministrativo, punti 10,50; profilo assistente tecnico, punti 10,50; profilo cuoco, punti 12,70; profilo collaboratore scolastico, punti 23,30;

**6)** il servizio svolto presso l'istituto paritario veniva, quindi, correttamente valutato con l'attribuzione di punti 12 nel profilo di collaboratore scolastico, che consentiva l'inserimento in posizione utile in graduatoria per le convocazioni (**cfr. doc. n. 9**);

**7)** in base alla posizione in graduatoria valida per il triennio 2017/2020, nell'anno scolastico 2018/2019 il ricorrente riceveva una proposta contrattuale per una supplenza temporanea come collaboratore scolastico da parte dell' Istituto Comprensivo Statale N. 20 di Bolano, codice meccanografico SPIC80400G, proposta accettata e veniva stipulato il contratto prot. N. 3867 del 24/09/2018 con decorrenza dal 24/09/2018 fino al 30/06/2019 per 36 ore settimanali (**doc. 10**);

**8)** ai sensi dell'art 7.4 del D.M. n. 640/2017 il Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo 20 di Bolano effettuava i controlli e le verifiche dei titoli dichiarati e per il tramite della scuola capofila (Istituto Comprensivo 8 di La Spezia) venivano confermati i titoli culturali dichiarati ("**...si certifica l'avvenuta verifica e convalida dei titoli dichiarati dall'aspirante inserito in graduatoria**"), mentre i servizi pregressi svolti nella scuola paritaria non venivano convalidati (**doc. 11**);

**9)** venivano svolte ulteriori verifiche sulla posizione previdenziale del ricorrente in relazione al servizio prestato nella scuola paritaria,



all'esito delle quali il Dirigente Scolastico dell'Istituto Compresivo ISA 20 di Bolano con decreto prot. N. 5457 del 19/12/2018 disponeva la risoluzione del contratto di lavoro e l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per tutti i profili **(doc. 12)**;

**10)** giova precisare in punto di fatto che il ricorrente prima di inoltrare la domanda di inserimento in terza fascia per il triennio 2014/2017 aveva avviato un contenzioso contro il suo ex datore di lavoro (Istituto Paritario De Sanctis) per il riconoscimento delle spettanze retributive e per la regolarizzazione della posizione previdenziale. Tale contenzioso si è concluso con la conciliazione sindacale ex art 411 c.p.c. del 12/03/2011. **(doc. 13)**;

**11)** durante il procedimento di verifica dei titoli di servizio il ricorrente aveva esibito sia il certificato di servizio che la conciliazione sindacale, documentazione acquisita agli atti della scuola con prot. N. 5037 del 22/11/2018 come rappresentato nello stesso decreto di esclusione (cfr. doc. 12);

**12)** il ricorrente, quindi, ha effettivamente lavorato presso l'istituto paritario e la scopertura previdenziale per i periodi in questione non può essere motivo per sanzionare in maniera così grave il lavoratore in quanto, come si dirà più avanti, trattasi di inadempimento del datore rispetto al quale il lavoratore è estraneo;

**13)** il provvedimento di esclusione dalle graduatorie per tutti i profili è sproporzionato rispetto alle presunte irregolarità riscontrate,



in quanto il ricorrente è in possesso di validi titoli di accesso ai profili stessi, titoli già dichiarati in domanda e verificati dall'Istituto Comprensivo Isa 8, ed ha diritto all'inserimento in graduatoria sia pure con il minor punteggio;

**14)** il ricorrente ha una situazione familiare disagiata dal punto di vista economico (**cfr. ISEE, doc. 16**), i genitori sono disoccupati e la madre è affetta da invalidità con riduzione della capacità lavorativa del 74% (**cfr. Doc. 17**). Tali condizioni hanno costretto il ricorrente a trasferirsi lontano da casa, dai propri affetti familiari, dai propri amici, a circa 1000 km di distanza pur di lavorare come collaboratore scolastico in una scuola statale e coronare il suo sogno di stabilizzarsi nel mondo della scuola con un reddito sicuro. Tali aspirazioni vengono oggi frustrate da un provvedimento assurdo, abnorme, assolutamente sproporzionato, che lo esclude da tutte le graduatorie, quando bastava soltanto rettificare il punteggio in modo da consentirgli comunque di ottenere qualche supplenza.

Si rende necessario, pertanto, instaurare il presente giudizio al fine della disapplicazione dei provvedimenti illegittimi sopra descritti con conseguente ripristino del punteggio ingiustamente decurtato.

## **DIRITTO**

***1. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del D.M. n. 640/2017 e del D.Lgs n. 297/1994: illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie. Diritto del ricorrente al reinserimento in graduatoria; possesso di validi titoli culturali di accesso ai profili del personale ATA; diritto***



**al riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria. (Cfr. Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019; Tribunale di Treviso sez. lavoro, ordinanza del 30/09/2019, giudizio Rg 913/2019).**

Il provvedimento di esclusione da tutte le graduatorie, come già evidenziato in punto di fatto, appare oltremodo sproporzionato rispetto alle presunte violazioni e irregolarità poste in essere dal ricorrente. Nel caso di specie era sufficiente provvedere con la rettifica del punteggio e la decurtazione di quei punti per il servizio dichiarato nella paritaria.

Difatti, i titoli posseduti dal ricorrente sono stati verificati dall'Istituto Comprensivo ISA 20 e dall'Istituto Comprensivo ISA 8 (scuola capofila) e all'esito di queste verifiche è stato emanato il provvedimento di convalida: "...**si certifica l'avvenuta verifica e convalida dei titoli dichiarati dall'aspirante inserito in graduatoria**" (cfr. doc. 11).

Soltanto i titoli di servizio non sono stati convalidati, per mancato riscontro dei contributi previdenziali e per la risposta negativa della scuola statale "Rosmini" assegnataria della documentazione dell'Istituto Paritario De Sanctis. Ma da queste circostanze non può assolutamente desumersi una falsa dichiarazione del ricorrente e quindi sanzionarlo addirittura con l'esclusione dalle graduatorie. Si ripete, il ricorrente ha effettivamente lavorato presso l'Istituto Paritario F. De Sanctis che all'epoca aveva lo status di scuola paritaria e tale circostanza è dimostrata dal certificato di servizio





**(doc. 8)** rilasciato dal Preside dell'Istituto, al quale va riconosciuto il valore di prova legale.

Il ricorrente già nel 2011 ha avviato un contenzioso nei confronti del suo ex datore di lavoro per sanare le irregolarità retributive e contributive, contenzioso che si è concluso con una conciliazione sindacale ex art 411 c.p.c. che si produce agli atti **(cfr. doc. 13)**.

La nota 1 del DM 640/2017 recita: *"Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole"*.

La conciliazione è avvenuta il 12/03/2011 tra il ricorrente Gionti Tommaso e l'Istituto Paritario De Sanctis in persona del legale rappresentante p.t..

Da tale verbale deriva che l'istituto, confermando che il ricorrente ha ivi lavorato nei mesi ed anni indicati, implicitamente riconosce di essere debitore dell'ente previdenziale, per avere omesso di versare parte dei contributi dovuti in ragione del rapporto di lavoro intercorso con l'odierna ricorrente, ovverosia pone in essere un atto di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Pertanto, il ricorrente non ha reso nessuna dichiarazione falsa, avendo effettivamente lavorato nella scuola paritaria per i periodi indicati.

Nel certificato di servizio esibito, rilasciato in data 19/10/2009 a firma del Preside dell'Istituto Paritario De Sanctis, si legge: *"i contributi assistenziali e previdenziali dei suddetti periodi sono stati*



*versati presso la sede INPS di Nola".*

L'Istituto Paritario De Sanctis nei periodi in cui il ricorrente ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta sia dal decreto di riconoscimento della parità **(doc. 14)** sia dalle' elenco delle scuole paritarie estratto dal sito istituzionale dell'USR Campania **(doc. 15)**.

Pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

I docenti di scuola paritaria, nell'esercizio delle loro funzioni, sono "pubblici ufficiali"; così pure il coordinatore didattico e il gestore. Lo conferma la Corte di Cassazione sez V penale con la sentenza n.



15367/2014 nonché con la sentenza Sezione V, penale, n. 6138 del 22/01/1991.

Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione, deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente.

Da ultimo va ricordata la recente **ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019 nel giudizio ex art 700 c.p.c. n. Rg 913/2019**, dove si afferma che *"Da un lato, il versamento dei contributi previdenziali non costituisce presupposto del riconoscimento del punteggio per le graduatorie d'istituto e, comunque, l'inadempimento del datore di lavoro di per sé non*



costituisce dimostrazione della mancata prestazione dell'attività lavorativa. **D'altro canto, il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale**, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942 n. 86 (Cass. Pen. 2015 sent. N. 38466)"

L' odierno ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore.

Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva.

La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali.



L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità.

La tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato A/5 del D.M. 640/2017 con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, alla lettera B (Titoli di Servizio), al punto 4.1 prevede:

*"4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:*

*a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d' Aosta, delle Province Autonome di Trento e Bolzano;*

*b) scuole primarie statali;*

*c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;*

*per ogni anno: **PUNTI 6***

*per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.*

**Il successivo punto 4.2 stabilisce invece:**

*"4.2 Per il medesimo servizio prestato in:*

*a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;*

*b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;*

*c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;*

**d) scuole non statali paritarie;**

**il punteggio è ridotto alla metà".**

La nota 1 alla lettera B del citato allegato A/5 stabilisce che: "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i



quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta" [ . . . ] "Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso o pronuncia definitiva favorevole".

- Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte affermato che il mancato versamento dei contributi previdenziali per servizio prestato in istituti paritari non può dar luogo alla decurtazione del punteggio.

Di seguito si riportano alcune interessanti pronunce.

*"Come osservato in precedente reso da questo Tribunale in caso analogo (cfr. est. Perillo, 21 dicembre 2018), appare del tutto illegittima la rideterminazione del punteggio operata sulla mera constatazione di una scopertura contributiva, in assenza di ulteriori elementi, non offerti dalla Amministrazione che non si costituiva nella fase cautelare del presente giudizio, ed in presenza, viceversa, di certificazioni di servizio rilasciate dal dirigente scolastico attestanti l'effettiva prestazione di servizio per il periodo interessato dalla scopertura contributiva, e domanda di costituzione di rendita vitalizia per l'accertamento e eventuale sanatoria di tale scopertura".* **(Tribunale di Milano sez. Lavoro sentenza n. 1098 del 07/05/2019)**

*"Per quanto riguarda...il mancato versamento dei contributi previdenziali..., il Collegio non ritiene di doversi discostare dall'indirizzo già precedentemente espresso (Cfr. Cons. St. n 2902/2001 e n 4101/2006), circa la non identificabilità di eventuali violazioni di obblighi contributivi come presupposto per effetti*



*diversi da quelli voluti dalla legge (ovvero, come presupposto non della possibile regolarizzazione della posizione contributiva obbligatoria, ma del denegato riconoscimento ad altri fini del servizio prestato, benchè documentabile in modo diverso)"* **Consiglio di Stato sentenza n. 5661/2007.**

*"In conclusione, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti".* **Consiglio di Stato, sentenza n. 2136/2013.**

*Ne consegue che la disposizione che condiziona la valutabilità del servizio in questione alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi - implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto - finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza".* **Consiglio di Stato, sentenza n.° 5570/2001.**

E ancora.

*"Una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio espletato, l'assolvimento da parte dell'ente*



*datore di lavoro degli obblighi contributivi si configura come elemento esterno rispetto al titolo suddetto, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza col riscontro delle capacità professionali e didattiche del personale da selezionare".*

**Tar Campania, sentenza n.° 17490/2010.**

- Alla luce di quanto sopra affermato vanno disapplicati tutti i provvedimenti amministrativi che subordinano il riconoscimento del punteggio al versamento dei contributi previdenziali.

La *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

Detto obiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (personale ATA), al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad ella non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere





ad incarichi temporanei e definitivi.

\*\*\*

## **2. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, D.M. 640/2017).**

L'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/21.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Un volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso



In caso di **mancata convalida dei dati**, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la **convalida è positiva**, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla ricorrente è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell' I.C. dove è stato prestato il primo servizio, ben oltre 6 mesi e mezzo di distanza dalla stipulazione del primo contratto.

Il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 7.4 e 7.5 del DM 640/2017 sulle dichiarazioni fornite ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente** i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di



imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "*tempestivamente*" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della rettifica del punteggio disposta dal dirigente con l'atto qui impugnato, alla ricorrente verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'istituto scolastico statale **solo di fatto e non ai fini giuridici**. Pertanto, il ricorrente al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto settembre 2018 a gennaio 2019!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (ottobre 2017),



il conferimento del primo contratto (20/09/2018) e l'emissione del decreto di rettifica (27/04/2019), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **In via principale:**

**a)** accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, inefficacia del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA, prot. N. 5457 del 19/12/2018 a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ISA 20 di Bolano o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo;

**b)** accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinesimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con attribuzione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto Paritario e precisamente: profilo assistente amministrativo, punti 10,50; profilo assistente tecnico, punti 10,50; profilo cuoco, punti 12,70; **profilo collaboratore scolastico, punti 23,30;**



c) conseguentemente ordinare di collocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico;

**In via subordinata:**

d) nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del servizio svolto presso la scuola paritaria, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA con esclusione del punteggio derivante dal servizio svolto presso l'Istituto Paritario e quindi con il seguente minor punteggio derivante dai titoli posseduti: profilo assistente amministrativo, punti 8,10; profilo assistente tecnico, punti 8,10; profilo cuoco, punti 10,30; **profilo collaboratore scolastico, punti 11,30;**

e) in via gradata accertare e dichiarare la validità anche ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso la scuola statale con attribuzione del relativo punteggio;

f) in via ancora gradata, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e *subendi* dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

g) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali



forfettarie, **con attribuzione al sottoscritto avvocato  
antistatario ex art. 93 c.p.c.**

**h) Dichiarazione del valore della causa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Trattandosi di crediti di lavoro, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.

\*\*\*

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede ordinare ai resistenti l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si producono in allegato i documenti elencati in ricorso.

1. Domanda ATA;
2. Modello D3 scelta 30 scuole;
3. Diploma Perito Industriale;
4. Qualifica Voltaire;
5. Qualifica Centro Studi Sannitico;
6. O.S.A.;
7. Eipass;
8. Certificato di servizio;
9. Graduatoria;



10. Contratto;
11. Convalida titoli;
12. Decreto di esclusione dalle graduatorie;
13. Conciliazione;
14. Parità Istituto F. De Sanctis;
15. Elenco scuole paritarie;
16. ISEE, Stato di famiglia, C2 storico;
17. Invalidità.
- 18.DM 640/2017;
19. Dlgs 297/1994;
20. Sentenza Tribunale di Milano 2019;
21. Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30/09/2019.

\*\*\*

#### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall' accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emandando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l' istante di individuare il nominativo e



l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Liguria, Ambito Territoriale di La Spezia o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell' emandando decreto di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Santa Maria Capua Vetere, lì 15 novembre 2019

Avv Francesco Maria Martino

